

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **371/1997** (ECLI:IT:COST:1997:371)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GUIZZI** - Redattore: - Relatore: **CHIEPPA**

Camera di Consiglio del **12/11/1997**; Decisione del **24/11/1997**

Deposito del **28/11/1997**; Pubblicazione in G. U. **03/12/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23583**

Atti decisi:

N. 371

ORDINANZA 24-28 NOVEMBRE 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco GUIZZI; Giudici: prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), come modificato dall'art. 8, comma 8, del d.-l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), promosso con ordinanza emessa l'11 luglio 1996 dal pretore di Benevento nel procedimento penale a carico di Tinessa Antonio ed altri, iscritta al n. 1328 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice relatore Riccardo Chieppa;

Ritenuto che il pretore di Benevento, nel corso di un procedimento penale per violazioni edilizie, con ordinanza dell'11 luglio 1996 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), nella parte in cui, a seguito della modifica ad esso apportata dall'art. 8, comma 8, del d.l. 25 maggio 1996, n. 285 (Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata), impone la sospensione dell'azione penale fino alla decisione del ricorso proposto innanzi al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego di rilascio della concessione edilizia in sanatoria;

che, ad avviso del giudice a quo, la disciplina censurata violerebbe l'art. 112 della Costituzione, paralizzando, di fatto, a tempo indeterminato l'azione penale;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che la disposizione di cui all'art. 8, comma 8, del decreto-legge n. 285 del 1996, decaduto per mancata conversione in legge (peraltro già favorevolmente scrutinata con la sentenza n. 270 del 1996, in virtù del trasferimento, operato dalla Corte su di essa, della questione sollevata nei confronti della disposizione, di identico contenuto precettivo, di cui all'art. 7, comma 9, del d.l. 27 marzo 1995, n. 88), è stata riprodotta, nella medesima formulazione letterale, nei successivi dd.-l. 22 luglio 1996, n. 388, e 24 settembre 1996, n. 495, entrambi decaduti e non più reiterati;

che, peraltro, l'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei predetti decreti-legge non convertiti;

che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo per una nuova valutazione della rilevanza della questione, alla luce della citata sopravvenuta norma recante clausola di salvezza degli effetti del decreto-legge impugnato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Benevento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 novembre 1997.

Il Presidente: Guizzi

Il redattore: Chieppa

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 novembre 1997.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.